

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 17/03/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con i ricorsi di cui in epigrafe (RGR n. 621/11 e RGR n. 622/11), depositati il 24/05/2011, GO. Ma. impugnava gli avvisi di accertamento n. Omissis e n. Omissis, rispettivamente per gli anni d'imposta 2005 e 2006 e chiedeva di dichiarare nulli e inefficaci e, comunque annullare gli avvisi perché illegittimi ed infondati per tutte le ragioni esposte nei ricorsi introduttivi.

Con il favore delle spese.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como si costituiva ritualmente chiedendo in via preliminare la riunione dei ricorsi e nel merito il rigetto degli stessi e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

In data 19/12/2011 il ricorrente presentava documenti aggiuntivi rispetto a quelli allegati ai ricorsi introduttivi.

All'odierna pubblica udienza la Commissione dispone la riunione del ricorso RGR n. 622/11 al ricorso con RGR n. 621/11 per connessione oggettiva e soggettiva e, sentiti il relatore e le parti, riserva la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione preliminarmente rileva che gli atti impugnati, emessi dall'Agenzia delle Entrate di Como per gli anni d'imposta 2005 e 2006, scaturiscono dal Processo Verbale di Constatazione, redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Como in data 29/09/2010 nei confronti della società GO. MONTAGGI srl in liquidazione, ora MCO SERVICES srl, ma non notificato debitamente per rifiuto della Parte di riceverlo, atto con il quale si constatavano i rilievi formanti oggetto di separati avvisi di accertamento, per i medesimi anni d'imposta, a carico della società n. Omissis e n. Omissis, debitamente notificati alla società stessa ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/73 ed allegati in copia.

Negli anni accertati la compagine sociale era composta dal ricorrente Go.Ma. e dal fratello (legale rappresentante) Go.Ol..

Per l'anno d'imposta 2005 l'Agenzia delle Entrate accertava in capo alla società GO. MONTAGGI srl un maggior reddito di € 2.862.746,00 in conseguenza dei fatti emersi nel corso della verifica per avere la società volontariamente ed artificiosamente alterato gli importi indicati nelle fatture emesse dai fornitori riproducendole e/o creandole dal nulla al duplice fine di aumentare i costi per l'acquisizione dei servizi comprimendo il reddito imponibile, e di portare indebitamente in detrazione la maggiore IVA esposta nelle fatture. Tale reddito accertato in capo alla società è stato, poi, imputato dall'Ufficio ai soci pro - quota al 50%.

Fra i rilievi esposti nel PVC a carico della società, l'Agenzia delle Entrate constatava anche l'indebita detrazione dell'IVA in violazione dell'art. 19 del DPR n. 633/72 per l'importo di € 567.935,60 ritenendola provento illecito derivante dal mancato versamento dell'IVA; anche tale importo, ritenuto un maggior reddito imponibile in capo alla società e inquadrato fra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR, è stato, poi, imputato dall'Ufficio ai soci pro - quota al 50%.

Come per il 2005, anche per il periodo d'imposta 2006 l'Ufficio accertava in capo alla società GO. MONTAGGI srl un maggior reddito di € 5.198.729,00 per gli stessi fatti e motivi indicati per l'anno 2005 (anche questo maggior reddito è stato, poi, imputato ai due soci al 50%); e come per il 2005, anche per il 2006, fra i rilievi esposti nel PVC a carico della

società, l'Ufficio constatava l'indebita detrazione IVA per € 768.03 e, ritenendola provento illecito derivante dal mancato versamento dell'IVA, lo considerava un maggior reddito imponibile a carico della società e, inquadrato fra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR, è stato, poi, pure esso imputato ai soci pro - quota la 50%.

La Commissione rileva, poi, che, nonostante le condotte ostruzionistiche poste in essere dalla società (si veda pag. 3 delle controdeduzioni dell'Ufficio), l'Agenzia delle Entrate procedeva a notificare il PVC tramite il messo comunale il quale attestava, nella relata di notifica, il rifiuto di riceverlo del socio Go. Ol.; dopo tale rifiuto, l'Ufficio notificava al liquidatore della società (nominato il 17/09/2010) sig. MA. EU. OV. gli avvisi di accertamento a carico della società con allegato il PVC e nel quale si informava la società che la copiosa documentazione allegata al PVC rimaneva a sua disposizione presso i locali dell'Ufficio.

Poiché gli avvisi di accertamento citati non venivano impugnati dalla società GO., gli stessi si rendevano definitivi.

Ciò posto, l'Ufficio, tenuto conto della ristretta base azionaria della GO. MONTAGGI srl in liquidazione, ora MCO Services srl (negli anni accertati il capitale sociale era suddiviso tra due soli soci e fratelli Go. Ma. e Go. Ol.), ha emesso gli avvisi di accertamento impugnati con i quali, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 600/73, ha imputato al socio GO. Ma., per gli anni 2005 e 2006, il 50% del maggior reddito accertato in capo alla società GO. MONTAGGI ed ha rettificato il suo reddito imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali irrogando le sanzioni come per legge.

Rilevato quanto sopra e visti gli atti processuali, la Commissione ritiene le argomentazioni e le doglianze del ricorrente infondate.

Quanto alla prima eccezione sulla inapplicabilità del principio di imputazione dei redditi in base al principio della ristretta base azionaria nell'ipotesi che si contestino costi per operazioni inesistenti, in virtù della sua operatività nelle sole ipotesi di omessa fatturazione di utili incassati in nero, la Commissione ritiene ormai consolidato il principio di diritto di portata generale per cui nell'ipotesi in cui vengono accertati utili extra bilancio realizzati, da una società di capitali a ristretta base azionaria, detti utili si presumono distribuiti ai soci, salvo che questi non forniscano prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti e, nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito nessuna prova in merito (per una fattispecie analoga cfr. Cass. n. 20721 del 6/10/2010). È pacifico che il disconoscimento di un costo perché relativo ad una operazione inesistente incide sul risultato del conto economico e quindi sulla misura dell'utile, come è altrettanto pacifico che i costi non riconosciuti si convertono automaticamente in ricavi.

Per tali motivi l'eccezione è infondata e l'operato dell'Ufficio non merita alcuna censura.

La Commissione ritiene infondata anche l'eccezione sull'illegittima ripresa a tassazione nella categoria dei redditi diversi della indebita detrazione IVA con riferimento al fatto che il ricorrente, non avendo preso parte alla gestione della società e non avendo materialmente tenuto le condotte strumentali all'evasione dell'IVA, non ne avrebbe avuto il possesso. Invero, i proventi illeciti, se non risultano classificabili in altre categorie reddituali, si considerano comunque redditi diversi e come tali sono imponibili (cfr. l'interpretazione autentica data dall'art. 34bis del D.L. 223/2006 all'art. 14, comma 4 della L. 537/1993). Nel caso in esame l'alterazione delle fatture, con l'aumento dei costi sostenuti, ha dato luogo ad un maggior credito IVA; la società, attraverso il meccanismo delle compensazioni tra IVA a debito ed IVA a credito, ha versato una imposta IVA inferiore a quella che avrebbe dovuto versare se le fatture non fossero state artificiosamente alterate. L'indebita detrazione dell'IVA ha determinato un provento illecito

per la società che si è ricondotto direttamente sui due soci trattandosi di società a ristretta base azionaria.

L'assunto del ricorrente secondo il quale la responsabilità della condotta illecita sarebbe da ricondurre in capo a chi l'abbia posta in essere (l'altro socio) non è condivisibile sia perché entrambi i soci hanno i medesimi poteri (cfr. lo Statuto della società) sia per il rapporto di tipo organico che si instaura tra la società e gli amministratori; invero, degli atti compiuti dall'amministratore risponde la società e del fatto illecito dell'amministratore commesso nell'ambito dell'attività sociale costituisce illecito della società (cfr. Cass. n. 23988 del 24/09/2008); poiché non è stato provato che dell'ingiusto profitto abbia beneficiato la persona fisica e non quella giuridica, è pacifico che i vantaggi sono riconducibili ai soci pro-quota.

Quanto al terzo motivo relativo all'estraneità del ricorrente ai fatti di causa e all'impossibilità di un'adeguata difesa a causa della mancata allegazione del PVC, il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio a supportare quanto sostenuto; l'Ufficio ha allegato agli atti impugnati l'avviso di accertamento nei confronti della società che nella parte motiva riproduce sostanzialmente il contenuto delle risultanze del PVC che la società si è rifiutata di ricevere; inoltre, l'Ufficio ha reso edotto che il PVC ed i relativi allegati rimanevano a disposizione del contribuente presso i locali dell'Ufficio; pertanto, anche questa eccezione è infondata.

Per quanto riguarda le contestazioni nel merito delle riprese fiscali mosse alla società, fermo restando che tali eccezioni andavano mosse avverso gli avvisi di accertamento a carico della società (e non in questa sede) che si sono resi definitivi perché non impugnati, la Commissione osserva che il controllo ha riguardato il conto denominato "Lavorazioni Terzi che racchiude tutti i costi che derivano dalle prestazioni rese da imprese terze; dall'analisi dei partitari accesi è emerso che i pagamenti in molti casi avvenivano per contanti e per importi rilevanti; alla richiesta di produrre la documentazione utile per verificare l'effettività dei pagamenti, la società non ha prodotto alcuna documentazione; dal controllo incrociato è emerso che nella quasi totalità dei casi gli importi indicati nelle fatture erano di gran lunga superiori al volume d'affari dichiarato dai fornitori; gli ulteriori controlli hanno escluso ogni responsabilità dei fornitori, alcuni dei quali hanno dichiarato di non aver avuto alcun rapporto con la società; altri hanno presentato copie delle fatture emesse nei confronti della società con importi difformi rispetto alle fatture in possesso della società verificata; altri ancora non hanno risposto all'invito a comparire perché o evasori totali o dichiarano un volume d'affari incongruente con gli importi fatturati. Dalla verifica è emerso che le fatture venivano riprodotte dalla stessa GO. MONTAGGI che alterava gli importi o con l'aggiunta della cifra zero o antepoendo il numero 1 agli importi originariamente indicati in fattura in modo da trasformare gli stessi da centinaia a migliaia; in alcuni casi la fattura veniva addirittura fabbricata direttamente dalla società.

Alla luce di quanto sopra e della condotta criminosa posta in essere dai soci, la Commissione non condivide l'affermazione del ricorrente, secondo cui "le sopra circostanze non escludono che i maggiori costi dedotti in forza delle fatture alterate o false siano stati utilizzati anche per pagare fornitori in toto o in parte evasori", perché la società non è stata in grado di produrre alcun documento idoneo a provare l'effettività dei pagamenti.

Per questi motivi la Commissione rigetta i riuniti ricorsi e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 1000,00 oltre accessori.

### **DISPOSITIVO**

La Commissione rigetta i riuniti ricorsi e condanna il ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese giudiziali che liquida in complessivi € 1000,00 oltre accessori.